

PROGETTO DI FUSIONE REDATTO AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE

1. ENTI PARTECIPANTI

- Ente incorporante

Tipo: associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato

Denominazione: «FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A» (in forma abbreviata "FORMEZ PA")

Sede Legale: ROMA, VIALE CARLO MARX N. 15

Iscritta al n. 994847 del REA presso la C.C.I.A.A. di Roma ed al n. 11/2.000 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma

cod. fisc.: 80048080636.

- Società incorporata

Tipo: Società per Azioni.

Denominazione: «FORMEZITALIA S.P.A. CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE PER LA P.A.» (soggetta all'attività di direzione e coordinamento di «FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.»)

Sede Legale: ROMA VIALE CARLO MARX N. 15

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 540.000 (cinquecentoquarantamila)

N. iscrizione Reg. delle imprese di Roma e cod. fisc.: 10588091008.

REA: RM-1241967

2. ATTO COSTITUTIVO DELL' ENTE INCORPORANTE

Lo statuto dell'ente incorporante si allega al presente sotto la lettera «A», precisandosi che non vi saranno modifiche nel medesimo per effetto della fusione.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELL'ENTE INCORPORANTE

Trattandosi di un ente non profit che incorpora una società, non sussiste un rapporto di cambio in senso tecnico, perché la partecipazione all'ente risultante dalla fusione non comporta di regola l'attribuzione di diritti patrimoniali differenziati, basati sul concetto di quota di partecipazione.

Pertanto i soci della società incorporata, qualora non esercitassero il diritto di exit di cui in seguito, e quindi implicitamente confermassero la volontà di partecipazione all'associazione incorporante, diverranno *sic et simpliciter* associati dell'associazione incorporante.

Nondimeno ai soci della società incorporata entranti nell'associazione si applicherà quanto previsto negli artt. 4 e 10 dello statuto dell'associazione incorporante e dunque:

- L'ammissione di nuovi associati non potrà alterare in ogni caso il rapporto esistente fra le varie categorie di associati nel senso che il diritto di partecipazione ed il connesso diritto di voto in relazione all'importo di ciascuna quota associativa dovrà essere tale per cui al Dipartimento della Funzione Pubblica competerà comunque il 76% (settantasei per cento), alle regioni, agli enti locali e agli enti pubblici compete la residua percentuale;
- Ogni associato ha comunque l'obbligo di versare annualmente la quota associativa, la cui entità è determinata dall'Assemblea.
- Ogni associato esprime in assemblea il voto in proporzione all'importo della quota associativa detenuta rispetto all'intero. A tale riguardo ai soci della società incorporata sarà assegnato un valore della quota associativa pari alle somme da questi versate alla società incorporata.

Non è previsto pertanto alcun conguaglio in denaro.

4. DATA DALLA QUALE LE OPERAZIONI DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE

Le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante con effetto dalla data di efficacia della fusione e dunque in dipendenza dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari dell'atto di fusione.

E' tuttavia data facoltà in sede di stipula dell'atto di fusione di prevedere che gli effetti della fusione siano posticipati al primo giorno del mese successivo all'ultimo degli adempimenti pubblicitari dell'atto di fusione, nel caso in cui l'ultimo di tali adempimenti pubblicitari non sia effettuato in data coincidente con il primo giorno del mese.

5. TRATTAMENTI E VANTAGGI RISERVATI AD AMMINISTRATORI ED A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

La fusione non prevede né comporta trattamenti e/o vantaggi particolari di cui al n. 7 dell'art. 2501-ter, comma 1, del c. c.

Per gli effetti del n. 8 dell'art. 2501-ter, comma 1, del c. c. al presidente del consiglio di amministrazione della società incorporata, sino alla scadenza prevista dal suo mandato, sarà riconosciuto il diritto a ricoprire nell'ente incorporante la qualifica di dirigente responsabile dell'area in cui rientrano le attività di selezione previste dal D.Lgs. n. 6/2010, al fine di garantire l'esatta valorizzazione nella struttura e non disperdere ma stabilizzare i risultati positivi raggiunti di reputazione ed efficienza della società FormezItalia.

6. INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 2501-BIS C.C.

Alla fusione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-bis c.c. poiché non si tratta di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

7. DIRITTO DEI SOCI DI MINORANZA DELL'INCORPORATA DI FAR ACQUISTARE LE LORO AZIONI DALL'ENTE INCORPORANTE

Poiché l'ente incorporante detiene almeno il 90% (novanta per cento) delle azioni dell'incorporata, la fusione avverrà senza l'osservanza dell'art. 2501-sexies c.c.

A tal fine viene concesso agli altri soci della società incorporata, diversi dall'ente incorporante, il diritto di far acquistare le loro azioni dall'ente incorporante stesso per un corrispettivo, determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso e quindi pari al valore nominale delle azioni possedute nella società incorporata, maggiorato del 21% (pari al conguaglio al valore superiore del patrimonio netto al 30/06/2012), tenuto conto del fatto che, considerata la particolare natura di società *in house* della FormezItalia e l'insussistenza nel patrimonio sociale di beni suscettibili di rivalutazioni, il valore effettivo dell'azienda sociale non si discosta apprezzabilmente da quello contabile risultante dalla situazione patrimoniale al 30/06/2012.

L'esercizio del diritto in questione avverrà secondo le seguenti modalità e termini:

- Il diritto di far acquistare le azioni in oggetto dovrà essere manifestato dall'avente diritto mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata, pervenuta all'ente incorporante, a pena di decadenza entro 30 gg dall'Assemblea Straordinaria, che approva il progetto di fusione;
- Entro il giorno successivo alla scadenza del termine posto a pena di decadenza il socio che ha esercitato il diritto di far acquistare le azioni in oggetto dovrà consegnare, a pena di decadenza, all'ente incorporante le azioni girate a favore di quest'ultimo; contestualmente a detta consegna l'ente incorporante dovrà corrispondere al girante il prezzo come sopra determinato a mezzo bonifico o assegno circolare intestati al girante medesimo.

8. DIRITTI DEI LAVORATORI

In ogni caso tutti i rapporti di lavoro con il personale dei due enti coinvolti nella fusione saranno regolati dal contratto di gruppo secondo le esigenze organizzative dell'ente risultante della fusione e nel rispetto dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Roma, 18 settembre 2012

Per l'incorporante
Il Presidente del CDA